

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI
DA CORRISPONDERE A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI BARLETTA
COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE,
AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 1 - Oggetto

1. Le norme di cui al presente articolato disciplinano le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento della tutela legale ed il conseguente rimborso delle spese legali, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali collettive vigenti sia per il personale dirigenziale che per il personale di comparto, sostenute dai dipendenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato - e degli amministratori comunali per effetto di procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile promossi nei loro confronti in conseguenza di atti e/o fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.

Art. 2 - Principi generali - Ambito di applicazione

1. Il dipendente comunale ha diritto ad essere tutelato, tramite il rimborso delle spese legali, quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e penale amministrativa nei suoi confronti per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio.
2. La stessa tutela è accordata al Segretario Comunale, al Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri che vengano coinvolti in procedimenti per atti e/o fatti connessi all'esercizio del mandato. Le condizioni e la procedura per il riconoscimento del rimborso delle spese legali sostenute sono le stesse indicate per i dipendenti, fatti salvi, per gli amministratori, i limiti previsti per legge (art. 86 comma 5 TUEL).
3. Analoga tutela deve essere assicurata ai dipendenti e agli amministratori per l'apertura di un procedimento di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti.
4. Il vincolo della "invarianza finanziaria" di cui all'art. 86 comma 5 del TUEL deve essere considerato in relazione alle "spese di funzionamento", quale "aggregato più idoneo a fungere da parametro di riferimento", in rapporto al "rendiconto relativo al precedente esercizio" ed è possibile, in tale ambito, operare le necessarie "compensazioni interne" che escludono "nuovi o maggiori oneri".

Art. 3 - Soggetti

1. Non possono essere rimborsate le spese legali a favore dei seguenti soggetti:
 - a. soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorché obbligatori per legge;
 - b. collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con il Comune.

Art. 4 - Esclusioni

1. Operano come limiti esterni all'insorgenza del diritto all'assistenza ed escludono il rimborso delle spese legali le seguenti circostanze:
 - a. la condanna del dipendente o dell'Amministratore per fatti commessi con dolo o colpa grave;
 - b. la prescrizione del reato ovvero l'amnistia. È rimborsabile la fattispecie della dichiarata prescrizione, non rinunciabile, in fase di indagini preliminari.
 - c. l'estinzione per intervenuta oblazione;
 - d. patteggiamento;
 - e. la stipula, a favore del dipendente o dell'Amministratore, di un'assicurazione per responsabilità civile, che comprenda anche il patrocinio legale e che copra l'intero rimborso spettante in favore del dipendente o dell'Amministratore.
2. Non è consentito il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente o dall'amministratore.

Art. 5 – Condizioni per l'ammissione

1. Indipendentemente dal fatto che il dipendente dell'Ente ricopra la qualifica di "pubblico ufficiale", la tutela opera solo in presenza di addebiti il cui nesso di causalità è legato all'esercizio di una attività resa in nome e per conto dell'Ente e direttamente connessa all'espletamento di un servizio o all'adempimento di compiti d'ufficio. Occorre la diretta connessione del reato ascritto e l'assolvimento dei compiti d'ufficio.
2. I fatti e gli atti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio della sua attività istituzionale.
3. Affinché possa procedersi al riconoscimento della tutela legale, deve essere preventivamente verificata la sussistenza dei seguenti presupposti, che devono ricorrere congiuntamente:
 - a. rapporto organico di servizio per il dipendente, di mandato per l'Amministratore;
 - b. assenza di conflitto di interessi con l'Ente, in questa risultando inclusa la fattispecie di cui all'art. 6, comma 6;
 - c. tempestività dell'istanza;
 - d. assenza di dolo o colpa grave;
 - e. presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
 - f. gradimento del legale da parte dell'Ente;
 - g. sentenza di assoluzione.
4. La scelta del legale compete alla parte ed il "comune gradimento" si presume se il Dirigente del Servizio Avvocatura non si oppone alla scelta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 6 - Rapporto organico di servizio e carenza di conflitto di interessi

1. In ordine alla sussistenza del rapporto organico di servizio/rapporto di mandato, deve essere accertata la diretta connessione del contenzioso processuale con le funzioni rivestite dal dipendente/amministratore.

Pertanto, gli atti e i fatti che hanno dato origine al procedimento giudiziario devono essere in diretto rapporto con le mansioni svolte e devono essere connessi ai doveri di ufficio. L'attività deve inoltre essere svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente ed essere imputabile all'Amministrazione. Non è prevista la tutela di interessi diretti ed esclusivi del pubblico dipendente/amministratore.
2. In ordine alla carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente/amministratore e il Comune di Barletta, deve essere accertata una diretta coincidenza tra gli interessi dell'Ente e quelli in capo al dipendente/amministratore.
3. Il conflitto di interessi sorge:
 - a. in presenza di fatti, atti compiuti, e/o omissioni di atti dovuti, posti in essere con dolo o colpa grave;
 - b. quando per il medesimo fatto oggetto di procedimento civile, contabile o penale l'attivazione dello stesso provenga da Organi comunali;
 - c. nel caso in cui il Comune è parte offesa.
4. Per il dipendente il conflitto di interesse sorge anche:
 - a. quando, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento giudiziario penale, il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente.
 - b. quando i fatti contestati in sede giudiziaria si pongono in contrasto con le norme del Codice di comportamento dell'Ente, ovvero quando il dipendente non abbia ottemperato all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. La costituzione in giudizio dell'Ente quale parte civile nei confronti del dipendente/amministratore imputato integra automaticamente l'ipotesi del conflitto di interesse.
6. A prescindere dall'ottenimento del gradimento in fase iniziale, considerato che la valutazione sul conflitto di interessi potrebbe non aver tenuto conto di elementi esistenti e

non conosciuti se non all'esito del procedimento giudiziale se pure conclusosi con l'assoluzione dell'indagato, potrebbe non farsi luogo al rimborso delle spese sostenute, se si evidenzia una palese e incontestabile situazione di conflitto di interessi legata al comportamento gravemente lesivo da parte del dipendente/amministratore, nei confronti del proprio ente di appartenenza.

7. In ogni caso è dovere del dipendente/amministratore informare sempre, preventivamente e tempestivamente l'ente in merito all'avvio del procedimento, per consentire all'ente di assumere le dovute decisioni.
8. La valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interesse non pregiudica il successivo rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza passata in giudicato, sia risultata destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse ed accertata l'esclusione di ogni addebito in capo al dipendente, in particolare ove nel processo penale siano imputati anche soggetti privati e la costituzione di parte civile abbia riguardato il pregiudizio da essi arrecato all'ente.

Art. 7 - Istanza per l'ammissione

1. Per poter essere ammesso alla tutela legale e/o al rimborso delle spese legali, nei casi previsti e specificati all'art. 2, il dipendente/amministratore deve darne immediata comunicazione all'Ente mediante invio riservato al Dirigente del Settore Personale, al Dirigente dell'Ufficio Sinistri e al Dirigente dell'Avvocatura Comunale, indicando nell'istanza il nominativo del legale scelto.
2. Salvo casi di particolare urgenza, la comunicazione di cui al comma 1 deve precedere la sottoscrizione del mandato al legale prescelto.
3. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, deve contenere:
 - a. la richiesta di ammissione alla tutela legale, l'indicazione del procedimento cui si riferisce e ogni informazione utile sul caso concreto alla base del procedimento a carico; in particolare, l'atto giudiziario notificato al dipendente/amministratore da parte dell'autorità giudiziaria.
 - b. la comunicazione del nominativo del legale prescelto soggetto a preventivo gradimento, ai sensi dell'art. 5;
 - c. l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale.

Art. 8 - Procedimento

1. Il Comune, sussistendo le condizioni di cui al presente atto, ivi compresa l'assenza di conflitto di interessi, così come disciplinato dall'art. 6, procede all'ammissione e al riconoscimento della tutela legale e, indi, al rimborso delle spese legali, in caso di:
 - a. sentenza penale di assoluzione con la c.d. formula piena passata in giudicato;
 - b. sentenza civile o contabile definitiva escludente la responsabilità del dipendente/amministratore, fatto salvo, per quanto riguarda il giudizio contabile, quanto previsto dal D.Lgs.n. 174/2016;
 - c. altro provvedimento favorevole ai sensi dell'art. 11.
2. Il Comune provvederà a rimborsare le spese legali sostenute dal dipendente/amministratore applicando la riduzione massima del 50% dei parametri medi, approvati con Decreto del Ministero della Giustizia 10.03.2014 n. 55, prevista dall'art. 12, comma 1".

Art. 9 - Limiti

1. L'ammissione alla tutela legale e il conseguente rimborso delle spese legali è parametrato ai valori medi delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, applicando la riduzione massima, fino al 50% dei parametri medi,

2. Ai fini della liquidazione del rimborso, dovrà essere presentata parcella professionale quietanzata, e corredata, in copia, di tutti gli atti giustificativi delle varie voci che la compongono, a comprova dell'attività svolta.
3. La tutela legale è limitata, comunque, a un solo difensore.
4. Nel caso di assoluzione con vittoria di spese il dipendente/amministratore è tenuto a rivalersi sulla controparte. Eventuali somme eccedenti le spese e competenze liquidate in sentenza dal Giudice, potranno essere liquidate solo se facenti parti di un accordo formale tra l'Ente ed il dipendente/amministratore.

Art. 10 - Competenze

1. Il gradimento da parte dell'Ente sul legale scelto dal dipendente/amministratore è espresso dall'Avvocatura. Il gradimento si intende espresso da parte dell'Ente decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del dipendente/amministratore.
2. Il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente/amministratore, ovvero il diniego, sono provvedimenti di competenza del Dirigente dell'Avvocatura che procederà anche mediante determinazione verificata la sussistenza dei presupposti indicati nel presente regolamento.

Art. 11 - Conclusione favorevole

1. Il rimborso degli oneri di difesa sarà assicurato a favore del dipendente/amministratore solo in presenza di conclusione favorevole del procedimento secondo quanto indicato dall'art. 8, comma 1.
2. Non si provvede, in particolare, al rimborso in ipotesi di prescrizione, salvo il caso di decreto di archiviazione per prescrizione durante le indagini preliminari.
3. Parimenti non è previsto il rimborso delle spese legali nei casi di patteggiamento ovvero nei casi di estinzione del reato per intervenuta oblazione o amnistia. Nel caso di prescrizione intervenuta nel secondo grado di giudizio, per provvedere al rimborso, può tenersi conto dell'esito del primo grado. Nella valutazione di rimborso può, altresì, tenersi conto di quanto dichiarato nel provvedimento di archiviazione da parte del giudice inquirente.

Art. 12 - Rimborso delle spese legali

1. L'Ente rimborsa gli oneri della difesa legale a procedimento concluso su richiesta dell'interessato, a condizione che questi abbia comunicato sin dall'inizio l'apertura del procedimento nei propri confronti e abbia ottenuto il gradimento.
2. Al riconoscimento delle spese legali si applicano i limiti di cui al precedente articolo 9.
3. Il rimborso delle spese legali viene effettuato direttamente al dipendente/amministratore a seguito di presentazione di parcella quietanzata e documentazione comprovante l'attività svolta.

Art. 13 - Scelta del legale

1. Il legale scelto dal dipendente o Amministratore per la propria difesa in giudizio non deve trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con il Comune di Barletta. Non deve avere con l'Ente, né contenziosi personali, né per i propri aventi causa (quali familiari e affini) e nemmeno avere incarichi di assistenza e difesa pendenti contro il Comune di Barletta.
2. Il legale è tenuto a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico comportante decadenza dal gradimento.

Art. 14 - Definizione

1. Ai fini del presente regolamento per "conclusione favorevole del procedimento" deve intendersi:

- a. in materia penale: la fattispecie in cui, nei confronti del dipendente/amministratore, intervenga decisione che esclude ogni responsabilità sia essa sentenza perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso o altro provvedimento (es. archiviazione nella fase delle indagini preliminari);
- b. in materia civile: la fattispecie in cui il dipendente/amministratore venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale;
- c. in materia contabile: la fattispecie in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere dal dipendente in violazione dei suoi doveri d'ufficio, conseguentemente ritenendolo esente da responsabilità per danno erariale.

Art. 15 – Polizza assicurativa

1. L'Ente può assicurare i dipendenti e gli amministratori stipulando apposita polizza di copertura delle spese legali. La copertura garantisce l'assunzione a carico della Assicurazione delle spese sostenute dall'Ente per la difesa del dipendente e dell'amministratore nel processo civile e/o penale.
2. Il Responsabile del Servizio competente, non appena sia stato adottato il provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale o del rimborso delle spese legali, ne dà immediata comunicazione alla Compagnia di Assicurazioni, trasmettendo eventuale documentazione giustificativa, ai fini dell'attivazione della polizza di tutela legale.
3. La polizza copre tutte le spese per l'assistenza legale, compresi gli onorari al legale e le spese processuali. Il rimborso massimo è fissato nella polizza.
5. Le eventuali spese eccedenti gli importi rimborsabili dalla Assicurazione sono a carico del Comune, ma sempre nel rispetto delle tariffe forensi approvate con Decreto del Ministero della Giustizia ed applicate nella misura minima, quindi parametrato ai valori medi delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, applicando la riduzione massima, del 50% dei parametri medi.
4. In nessun caso è possibile assicurare dipendenti e Amministratori per la responsabilità civile e contabile di fatti e atti propri verso l'Ente.

Art. 16 - Tutela della riservatezza

1. L'Amministrazione è autorizzata dall'art. 112 del D.Lgs. n. 196/2003 ad effettuare il trattamento dati dei propri dipendenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro, senza chiedere il consenso ai medesimi dipendenti. Nella gestione del rapporto rientra anche il rimborso delle spese legali per il quale la relativa raccolta dati è finalizzata a valutare la sussistenza di un eventuale conflitto d'interesse, impeditivi all'accoglimento dell'istanza.
2. In presenza di un eventuale rifiuto del dipendente a fornire le informazioni o dati che verranno richiesti, l'Amministrazione potrebbe non essere in grado di valutare compiutamente l'istanza e, conseguentemente, dar luogo all'eventuale non accoglimento della medesima.
3. I dati raccolti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in modo corretto, lecito e pertinente allo scopo per il quale sono raccolti, con le opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Possono venire a conoscenza dei dati del dipendente il titolare del trattamento dei dati, il responsabile del trattamento e gli incaricati appositamente designati e incaricati ad effettuare le relative operazioni di trattamento dati.
5. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Barletta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore; il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Servizio Competente; sia il titolare che il responsabile hanno sede presso la sede legale del Comune di Barletta.

Art. 17- Norme transitorie e finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle norme vigenti in materia, ivi comprese quelle della contrattazione collettiva in materia di rimborso delle spese legali.
2. Le eventuali richieste rimborso spese presentate al Comune in data antecedente alla formale approvazione del presente articolato e non ancora definite entro tale data, saranno disciplinate, ove compatibili, dalle disposizioni del presente testo.
3. Per le cause pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si applica la presente disciplina.
4. È possibile ammettere il rimborso degli oneri di difesa per gli amministratori degli enti locali, risultati assolti all'esito di un procedimento penale iniziato prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate all'art. 86, comma 5 T.U.E.L.¹ e conclusosi successivamente alla stessa e nel rispetto dei limiti indicati dallo stesso art. 86 del D.Lgs. 267/2000
5. Il presente Regolamento entra in vigore alla data indicata nella deliberazione che lo adotta.

¹art. 7-bis del D. L. 19 giugno 2015, n. 78 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.